

CAI-0000466-A-10/01/2023-4.26.2.1

## CONVENZIONE

tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali, di seguito denominata "**CAI**", con sede in Roma, via di Villa Ruffo n.6, 0019 (C.F. 80188230587), rappresentata per la firma del presente atto dalla Cons. Monica PARRELLA, Coordinatrice della Segreteria Tecnica della Commissione per le adozioni internazionali

e

il Servizio Sociale Internazionale, di seguito denominato "**S.S.I.**", con indirizzo: 32, quai du Surjet, 1201 Ginevra, Svizzera (codice fiscale 080 025 780), qui rappresentato dal dott. Jean AYOUB, Segretario Generale

### Premesso che

- la legge 31 dicembre 1998, n. 476 recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993*” ha istituito la **CAI**, quale Autorità Centrale per la sopraindicata Convenzione;
- il D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, regola la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione;
- in particolare, il citato D.P.R. nel disciplinare i compiti della **CAI** prevede, tra gli altri, che la stessa:
  - a) ... *collabora con le Autorità Centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell’attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;*
  - ...
  - f) *promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell’adozione internazionale e della protezione dei minori;*
  - g) *promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell’adozione;*
  - ...

*l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione...".*

- Inoltre il comma 6 dell'articolo 9 del medesimo D.P.R. prevede la possibilità per la **CAI** di concludere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio “...*accordi con enti e organismi, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali*”.
- Il **S.S.I.** è una associazione non governativa, non settaria, no-profit e indipendente, composta da rappresentanti di organismi nazionali che perseguono degli obiettivi comuni attraverso una rete di servizi sociali e legali; è stata fondata a Ginevra nel 1924 ed è riconosciuta come Associazione in virtù degli articoli 60 e ss. del codice civile svizzero con il proprio Statuto e Regolamento interno; la sede legale dell'Associazione è a Ginevra, Svizzera.
- La missione del **S.S.I.** consiste nel proteggere e fornire assistenza alle persone, in particolare ai minori, che, a seguito di una migrazione volontaria o forzata o per altri fattori sociali di carattere internazionale, si trovano in situazioni di disagio personale o familiare, la cui soluzione richiede interventi coordinati in più Paesi o, in alcuni casi, interventi nel Paese di residenza delle persone coinvolte.
- Al fine di realizzare questa missione il **S.S.I.** svolge le seguenti attività:
  - a) sviluppare e mantenere una rete internazionale di assistenza sociale e servizi legali in grado di soddisfare le esigenze di singoli e famiglie che richiedono l'assistenza del **S.S.I.**;
  - b) contribuire alla prevenzione dei problemi sociali legati alla migrazione o alla mobilità internazionale;
  - c) studiare in un'ottica internazionale le condizioni e le conseguenze della migrazione in relazione alla vita del singolo e della famiglia e, in base a tali studi, proporre raccomandazioni o intraprendere azioni mirate;
  - d) informare i professionisti del settore e il pubblico sulle esigenze dei singoli migranti e delle famiglie.
- Il **S.S.I.**, è presente in più di 140 Paesi nel mondo, riunisce varie autorità nazionali per assistere minori e famiglie che, come detto, si confrontano con problemi sociali

complessi derivanti dalle migrazioni. Inizialmente focalizzato sul tema della migrazione e della protezione delle persone che, a seguito di una migrazione e della protezione delle persone che, a seguito di una migrazione o spostamento internazionale sono separati dalle loro famiglie in un contesto internazionale, il raggio d'azione del SSI si è ampliato fino alla protezione e difesa delle persone con particolare attenzione ai minori accompagnati, abbandonati, alla ricerca della famiglia d'origine, ed alla mediazione familiare.

- Il **S.S.I.** ha partecipato attivamente ai lavori della Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale; in tale ambito fa ricerca e offre formazione ai vari portatori di interesse coinvolti nella tutela minorile.
- Come la gran parte delle altre Autorità Centrali (AC) dei Paesi di accoglienza, la **CAI** ha versato la propria quota di iscrizione fino all'anno 2013. La **CAI** ha ripristinato nel 2019 i rapporti con il **S.S.I.** per usufruire delle attività di ricerca, documentazione, studio e indagine del **S.S.I.**, utili alla **CAI** nell'ottica della ripresa dei rapporti internazionali e al fine di attivare nuovi canali di adozione internazionale. La **CAI** ha sottoscritto una Convenzione per gli anni 2021-2022, per un importo di 25.000,00 euro annui - importo complessivo 50.000,00 euro-, rinnovabile alla scadenza *“per il medesimo periodo, previo espresso e formale accordo tra le Parti”* ai sensi dell'art.7, comma 3.
- Il **S.S.I.** è l'unico organismo internazionale che può garantire attraverso le attività e i servizi forniti, il supporto alle esigenze della CAI.
- Inoltre il **S.S.I.** per la sua composizione e le sue specifiche competenze nel settore, appare un organismo particolarmente qualificato per le attività formative rivolte alle Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza in materia di adozione internazionale.

**Visto:**

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 dicembre 2022, Reg.ne Prev. n. 3053, con il quale è stato conferito al Cons. Ilaria Antonini, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia, nonché la titolarità del centro di responsabilità amministrativa 15 *“Politiche per la famiglia”* del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- il D.P.C.M. del 31 gennaio 2022, ammesso alla registrazione dell'Ufficio di controllo sugli atti della Corte dei Conti il 31 marzo 2022 con il n. 764, con il quale è stato conferito alla Cons. Monica Parrella l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della Segreteria tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali, a decorrere dal 31 gennaio 2022;
- la determinazione a contrarre del 20 dicembre 2022 a firma del Capo Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Cons. Ilaria Antonini, con la quale si autorizza la Cons. Monica Parrella, titolare dell'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della Segreteria tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali, a sottoscrivere la presente convenzione;
- la citata determinazione a contrarre del 20 dicembre 2022 del Capo Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Cons. Ilaria Antonini, con la quale si dispone di stipulare una Convenzione tra la CAI e il S.S.I., nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali per la realizzazione di specifiche attività cui accedono le Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza.

Si conviene quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

### **(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

## **ARTICOLO 2**

### **(Impegni)**

1. Con la presente Convenzione, la CAI aderisce al S.S.I. al fine di beneficiare delle specifiche attività svolte dal S.S.I. a favore delle Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza iscritte.
2. La CAI si impegna ad erogare al S.S.I. la quota di adesione annuale di euro 25.000,00 per l'anno **2023**, e ad erogare al S.S.I. la quota di adesione annuale di euro 25.000,00 per l'anno **2024**.
3. Nella quota di adesione annuale sono inclusi una serie di servizi/attività quali:
  - Servizi di base. L'accesso ai servizi di base, ai servizi specializzati e ai servizi di "boutique" (bollettino mensile sulle novità più salienti in materia di adozioni internazionali);
  - Situazioni generali Paese. L'analisi e l'aggiornamento della situazione in materia di affidamento e adozione di 110 Stati, oltre che l'analisi e l'aggiornamento di altri Stati

su richiesta;

- Indagini. Un servizio di indagine relativo a determinate tematiche specifiche;
- d. Formazione. Moduli formativi confezionati e realizzati a favore sia delle Autorità Centrali dei Paesi di origine che delle Autorità Centrali dei Paesi di accoglienza (ad esempio negli ultimi anni: Australia, Canada, Francia, Norvegia);
- Analisi comparate. Studi comparativi rispetto a singole tematiche di approfondimento e pratiche messe in atto nei vari Stati (ad esempio art. 17 lettera c della Convenzione de L'Aja del 1993, origini e nuove tecnologie, finanziamento di Enti autorizzati per l'adozione, ecc.);
- Schede tecniche Paese. L'accesso alle schede informative per i Paesi di origine in materia di adozione internazionale (informazioni sulla procedura, sui costi e sui contatti, ecc.);
- Riforme normative. L'accesso alle leggi e alle modalità di attuazione pratica, incluso quanto accade negli Stati che hanno riforme in corso (es. Senegal, Madagascar e Nepal);
- Contatti. L'accesso ai contatti nei singoli Paesi, sulla base delle molteplici missioni realizzate dal **S.S.I.** nel tempo, e l'accesso alle informazioni "interne";
- Altro. Su richiesta, qualunque altra attività che rientri nel mandato del **S.S.I.**, inclusa un'analisi su sette Paesi identificati dalla **CAI** d'intesa con il **S.S.I.** da individuarsi nei primi mesi dell'anno di riferimento.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Quota di adesione)**

1. Per l'anno **2023**, la quota di adesione dalla **CAI** per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, è di euro 25.000,00.
2. Detta somma sarà erogata dalla **CAI** con le seguenti modalità:
  - a) una prima quota pari al 50% entro il **31 marzo 2023**;
  - b) il saldo, una volta approvata la relazione di rendicontazione delle attività realizzate e, dunque, entro il **31 luglio 2024**.
3. Per l'anno **2024**, la quota di adesione dalla **CAI** per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, è di euro 25.000,00.
4. Detta somma sarà erogata dalla **CAI** con le seguenti modalità:
  - a) una prima quota pari al 50% entro il **31 marzo 2024**;
  - b) il saldo una volta approvata la relazione di rendicontazione delle attività realizzate e, dunque, entro il **31 luglio 2025**.

## **ARTICOLO 4**

### **(Riferimenti bancari del SSI)**

1. Gli importi di cui all'articolo 3 saranno accreditati sul conto corrente bancario del **S.S.I.** indicato qui di seguito, secondo le procedure contabili vigenti.

Nome:	UBS SA
Indirizzo:	Rue du Rhône 8 1211, Ginevra 2 – Svizzera
IBAN:	CH58 0027 9279 C014 5731 0
BIC:	UBSWCHZH80A
Conto corrente n.:	0279-C0145731.0
Titolare conto corrente:	Servizio Sociale Internazionale, Segretariato Generale 32, Quai du Seujet 1201 Genève

## **ARTICOLO 5**

### **(Modalità di rendicontazione delle spese)**

1. Il **S.S.I.** si impegna a presentare una rendicontazione delle attività realizzate nel **2023**, entro il **31 gennaio 2024**.
2. Il **S.S.I.** si impegna a presentare una rendicontazione delle attività realizzate nel **2024**, entro il **31 gennaio 2025**.

## **ARTICOLO 6**

### **(Clausola di salvaguardia)**

1. Qualsiasi modifica delle condizioni o delle modalità di esecuzione della presente Convenzione, definita di comune accordo tra le due Parti, dovrà essere formalizzata per iscritto con la **CAI**.

## **ARTICOLO 7**

### **(Durata)**

1. La presente Convenzione decorre dal **1° gennaio 2023** e termina il **31 dicembre 2024**.
2. L'efficacia e validità resta comunque subordinata al completamento dell'iter di approvazione da parte dei competenti organi di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare alla comunicazione da parte della **CAI** dell'avvenuta registrazione della medesima.
3. Alla scadenza potrà essere rinnovata per il medesimo periodo, previo espresso e formale accordo tra le Parti.

## ARTICOLO 8

### (Risoluzione della Convenzione)

1. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti dalle Parti in virtù della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta.
2. In caso di inadempimento la Parte che ha interesse all'esecuzione trasmette alla Parte inadempiente una diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni; la decorrenza del termine senza che l'inadempienza sia sanata, comporta la risoluzione della Convenzione e la liquidazione delle sole attività regolarmente eseguite.
3. Resta salvo, in ogni caso, il diritto della Parte lesa al risarcimento dei danni e delle eventuali maggiori spese da affrontare per effetto della risoluzione della presente Convenzione.

## ARTICOLO 9

### (Numero copie e lingue della Convenzione)

1. La presente Convenzione è sottoscritta in quattro copie originali, di cui due in lingua francese e due in lingua italiana.

*Fatto a Roma,*

*Fatto a Ginevra, il*

**Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Commissione per le Adozioni Internazionali**

**Per il Servizio Sociale Internazionale**

**La Coordinatrice della Segreteria tecnica  
della Commissione per le Adozioni Internazionali  
Monica PARRELLA**

**Il Segretario Generale  
Jean AYOUB**



Firmato digitalmente da  
PARRELLA MONICA  
C = IT  
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

DocuSigned by:  
*Jean Ayoub*  
EFC4959F731843E...

21.12.2022